



COMUNE DI LUMEZZANE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

Ordinanza n. 36

OGGETTO: *EMERGENZA SANITARIA SARS-COV-2 - MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA PER I PUBBLICI ESERCIZI*

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

Visto l'art. 38 della Legge 833/1978 in riferimento al Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Visto il D. Lgs. 1/2018 in materia di protezione civile;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 11 giugno 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 14 luglio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
- 07 settembre 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 con il quale le misure urgenti connesse alla scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Sars-CoV-19, deliberata il 31/01/2020, sono state prorogate alla data del 15 ottobre 2020;

Considerato che nel Comune di Lumezzane vi siano attività commerciali e locali pubblici che svolgono orario notturno, divenendo luogo di bivacco ed incontro, con il conseguente rischio di un'affluenza incontrollata di persone e di danneggiamento;

Ritenuto anche in ragione di tale specificità, di introdurre misure più rigorose rispetto a quelle statali e regionali a tutela della salute pubblica e non in contrasto con esse;

Considerato che è necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare i concreti rischi di nuova diffusione dei contagi collegati a condotte cui è intrinsecamente correlato un aumento del rischio rispetto alla cd. "Fase 1" in ragione della aumentata mobilità e delle maggiori occasioni di contatti sociali;

Evidenziato che le misure recate dalla ordinanza sindacale non si pongono in alcun modo in contrasto con le misure statali e non eccedono i limiti di oggetto di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/2020 in quanto non interferiscono con le attività produttive e con quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

Rimarcata la sussistenza di ogni presupposto richiesto dall'art. 3 del testé menzionato Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020 per la loro adozione;

Preso atto che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, con la precisazione che in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale;

Rilevato che la consumazione mediante la modalità dell'asporto crea situazioni di sovraffollamento nelle immediate vicinanze dei locali e nelle aree pubbliche adiacenti e limitrofe, in violazione del divieto di assembramento e dell'obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto che, nella descritta ottica, risulta necessario imporre che la consumazione avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali;

Sentito il Centro Operativo Comunale;

ORDINA

ai bar, ai pub ed ai locali pubblici che la CONSUMAZIONE avvenga nei soli posti a sedere, sia all'interno che all'esterno dei locali, disponendo quanto segue:

1. i locali presso i quali ordinariamente si svolge la cd. "movida" e, in particolare, i bar, i baretto, le vinerie, i pub, e quelli assimilabili per analogia, devono osservare l'obbligo del servizio al tavolo oppure, in alternativa, l'asporto dei prodotti da consumare dal banco fino al posto a sedere;
2. la conseguente consumazione nei soli posti a sedere;
3. il divieto di vendita, dalle ore 22.00 alle ore 06.00, di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro;
4. sarà cura e responsabilità del gestore far osservare da parte degli avventori le misure relative al distanziamento interpersonale di almeno 1 metro ed il divieto di assembramento;

5. Disposizioni finali e sanzionatorie
- a) Le disposizioni della presente ordinanza producono effetti con decorrenza immediata e fino al 7 ottobre 2020 compreso fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni;
 - b) salvo che il fatto costituisca più grave reato la violazione di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 3.000 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020; si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
 - c) La Polizia Locale e le altre FF.OO. sono incaricate della vigilanza della presente;
 - d) Il presente atto viene contestualmente pubblicato all'Albo Pretorio on line nonché sul sito istituzionale dell'Ente sotto la Sezione "*Delibere – Ordinanze*";
 - e) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia come indicato dal D. Lgs. n° 104/2010 e s.m.i., ovvero, in alternativa, è ammesso entro 120 giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Lumezzane, 17/09/2020

Il Sindaco
Josehf Facchini
(firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)